

Modulo per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing - canale interno)

All'RPCT del CRAUP
Segretario Direttore
Via San Rocco, 14
35028 Piove di Sacco (PD)
RISERVATA PERSONALE

NOTA BENE

Il presente modulo deve essere trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del CRAUP con la modalità “Riservata personale” affinché sia gestita dal medesimo RPCT direttamente, cioè senza passaggio all'Ufficio Protocollo dell'Ente; ciò a tutela del segnalante.

A tale scopo è necessario imbustare il presente modulo debitamente compilato, indirizzando come sopra indicato, e ricordandosi di SCRIVERE SULLA BUSTA “RISERVATA PERSONALE”.

INFORMATIVA

I dipendenti, liberi professionisti, consulenti, lavoratori o collaboratori o soci che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Istituzione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, tirocinanti, volontari, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza, che intendono segnalare situazioni di illecito (illeciti civili, penali, amministrativi, contabili o violazioni del diritto dell'UE¹) e/o irregolarità² di cui sono venuti a conoscenza presso l'Istituzione, **debbono utilizzare questo modello per le segnalazioni tramite CANALE INTERNO**³.

Si evidenzia che, in alternativa, è possibile, su richiesta della persona segnalante, effettuare la segnalazione anche mediante incontro diretto con l'RPCT, previa telefonata (per appuntamento) al numero diretto dell'RPCT 049.9712686.

Si precisa che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza, anche casualmente, nel contesto lavorativo dell'Istituzione.

Si precisa che le segnalazioni possono essere effettuate in costanza di rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, ma anche anteriormente alla costituzione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali, anche durante il periodo

1 Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4).

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

2 Diversamente da quanto previsto in precedenza, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost..

3 I segnalanti possono utilizzare il **CANALE ESTERNO (ANAC)** quando: non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Modulo per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing - canale interno)

di prova e anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate⁴.

Si precisa che non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Si rammenta che l'ordinamento tutela i segnalanti che effettuano la segnalazione; in particolare, deve essere garantita la tutela della riservatezza del segnalante e di eventuali persone che assistono il segnalante ("facilitatore") in modo che:

- l'identità del segnalante non sia rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte, compreso chi assiste eventualmente il segnalante (facilitatore), nonché delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, mediante incontro diretto con l'RPCT.

MODULO DA COMPILARE

Nome e cognome del segnalante Si precisa che in caso di <u>segnalazione anonima</u> questa sarà trattata come segnalazione ordinaria e sarà registrata, conservando la relativa documentazione, secondo i criteri generali di conservazione degli atti, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima. Si precisa, altresì, che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.	
Qualifica o posizione professionale	
Sede di servizio	
Recapito telefonico	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto gg/mm/aaaa	

⁴ Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.



Modulo per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing - canale interno)

Revisione n° 1
Data: 27/12/2023
Pagina 3 di 3

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto Se Ufficio indicare denominazione e indirizzo della struttura; se all'esterno dell'Ufficio indicare luogo e indirizzo.	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore/i del fatto Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	